

COMMISSIONE

Proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei suoi organi sociali

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 ottobre 1972)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il coordinamento previsto dall'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), è stato iniziato con la direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968, che disciplina la pubblicità, la validità degli obblighi assunti dagli organi sociali, nonché la nullità, delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata;

considerando che il coordinamento delle legislazioni nazionali relative a dette società di capitale è stato proseguito con la direttiva . . . del⁽¹⁾ sul bilancio annuale;

considerando che il coordinamento delle legislazioni relative alle società per azioni deve inoltre esser prioritario perché queste società, più delle altre forme di società, hanno attività che si estendono al di là delle frontiere nazionali;

considerando che le legislazioni degli Stati membri in materia di costituzione e di capitale delle società per azioni sono state coordinate con la direttiva . . . del⁽²⁾ e quelle in materia di fusione delle stesse società con la direttiva del⁽³⁾;

considerando che per rendere equivalente la tutela degli interessi dei soci e dei terzi è necessario coordinare le legislazioni degli Stati membri in materia di struttura delle società per azioni, nonché di poteri ed obblighi dei loro organi sociali;

considerando che nella Comunità devono essere stabilite, per i predetti settori, condizioni giuridiche equivalenti in favore di società per azioni concorrenti;

considerando che in materia di organizzazione dell'amministrazione di dette società, sono attualmente in vigore nella Comunità due diversi sistemi; che uno di essi prevede un solo organo d'amministrazione mentre l'altro ne prescrive due, ossia un organo di direzione incaricato della gestione sociale ed un organo incaricato del controllo dell'organo di direzione, che in pratica, anche nel sistema che prevede un solo organo d'amministrazione, si stabilisce una distinzione di fatto tra membri «attivi» che gestiscono la società e membri «passivi» che si limitano alla vigilanza; che per delimitare chiaramente le responsabilità delle persone rispettivamente incaricate dell'una o dell'altra di dette funzioni è preferibile attribuire queste funzioni a organi separati; che inoltre il sistema dualistico può facilitare la costituzione di società per azioni da parte di soci o di gruppi di soci di Stati membri diversi e, dunque l'interpenetrazione delle imprese nella Comunità; che a tal fine l'introduzione del sistema dualistico a titolo semplicemente facoltativo sarebbe insufficiente e che, al contrario, occorre imporre questa struttura a tutte le società per azioni;

considerando che le legislazioni di alcuni Stati membri prevedono una partecipazione dei lavoratori alla

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 28. 1. 1972.

⁽²⁾ GU n. C 48 del 24. 4. 1970.

⁽³⁾ GU n. C 89 del 14. 7. 1970.

costituzione dell'organo di vigilanza, e che regole analoghe non esistono in altri Stati membri; che le divergenze delle legislazioni in questo campo devono essere soppresse tanto più che esse ostacolano l'applicazione di misure comunitarie necessarie per facilitare le operazioni transnazionali di ristrutturazione e d'interpenetrazione delle imprese ed in particolare l'applicazione dell'articolo 220 del trattato per quanto riguarda le fusioni internazionali ed il trasferimento della sede; che per organizzare la partecipazione dei lavoratori alla nomina o alla revoca dei membri dell'organo di vigilanza, la direttiva non impone una disciplina uniforme a tutti gli Stati membri ma permette loro di scegliere fra diversi sistemi equivalenti;

considerando che i membri degli organi di direzione o di vigilanza devono sottostare a regole speciali sulla responsabilità civile, che prevedano il principio della solidarietà nonché l'inversione dell'onere della prova per la constatazione delle colpe e che garantiscano che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità non sia indebitamente ostacolata;

considerando che per quanto riguarda la preparazione e lo svolgimento delle assemblee generali, gli azionisti devono essere tutelati da garanzie equivalenti in materia di forme, contenuto e termini di convocazione, di diritto di partecipazione e di farsi rappresentare alla riunione, di informazione scritta o verbale, di esercizio del diritto di voto, di maggioranze richieste per le deliberazioni ed infine di impugnazione delle deliberazioni nulle od annullabili;

considerando che alcuni diritti degli azionisti possono essere esercitati anche da una minoranza;

considerando che nell'interesse dei soci e dei terzi, la revisione dei conti deve essere affidata ad esperti la cui indipendenza deve essere garantita da disposizioni speciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le società costituite nelle forme seguenti:

- per la Germania: die Aktiengesellschaft
- per il Belgio: De naamloze vennootschap
la société anonyme
- per la Francia: la société anonyme
- per l'Italia: la società per azioni
- per il Lussemburgo: la société anonyme
- per i Paesi Bassi: de naamloze vennootschap

2. Gli Stati membri possono non applicare le disposizioni della presente direttiva alle società cooperative costituite in una delle forme di società di cui al paragrafo precedente.

CAPITOLO I

Struttura della società

Articolo 2

1. Gli Stati membri disciplinano la struttura della società, secondo le disposizioni dei capitoli II e III della presente direttiva, in modo da prevedere per detta società almeno tre organi distinti:

- a) l'organo di direzione incaricato della gestione e della rappresentanza;
- b) l'organo di vigilanza incaricato del controllo dell'organo di direzione;
- c) l'assemblea generale degli azionisti.

2. Gli Stati membri disciplinano inoltre l'approvazione ed il controllo del bilancio annuale della società secondo le disposizioni del capitolo IV della presente direttiva.

CAPITOLO II

Organo di direzione e organo di vigilanza

Articolo 3

- 1. I membri dell'organo di direzione sono nominati dall'organo di vigilanza.
- 2. Se l'organo di direzione è composto da più membri, l'organo di vigilanza designa il membro dell'organo di direzione incaricato delle questioni del personale e delle relazioni di lavoro.

3. Il presente articolo lascia impregiudicate le legislazioni nazionali secondo cui non si può procedere alla nomina od alla revoca di un membro dell'organo di direzione incaricato delle questioni dei membri dell'organo di vigilanza nominati dai lavoratori o dai loro rappresentanti.

Articolo 4

1. Le legislazioni degli Stati membri prescrivono che, almeno per le società che occupano 500 salariati e più, la nomina dei membri dell'organo di vigilanza si effettui secondo le disposizioni dei paragrafi 2 o 3.

2. Fatte salve le disposizioni dei commi seguenti, i membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale.

Un terzo almeno dei membri dell'organo di vigilanza è nominato dai lavoratori o dai loro rappresentanti ovvero su proposta dei lavoratori o dei loro rappresentanti.

Le legislazioni degli Stati membri possono prevedere, per la nomina di una parte dei membri dell'organo di vigilanza che non è nominata secondo le disposizioni del comma precedente, altre competenze che quella dell'assemblea generale.

3. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati per cooptazione. Tuttavia l'assemblea generale o i rappresentanti dei lavoratori possono far opposizione alla nomina di un candidato proposto, se egli è incapace di adempiere le funzioni o se con la sua nomina la composizione dell'organo di vigilanza mancherebbe d'equilibrio, tenuto conto degli interessi della società, degli azionisti e dei lavoratori. In questi casi la nomina può essere fatta soltanto dopo che l'opposizione sia stata dichiarata infondata da un organo indipendente di diritto pubblico.

4. Nelle società che occupano un numero di lavoratori inferiore a quello prescritto conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, i membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale.

5. I membri dei primi organi di direzione o di vigilanza possono essere nominati nello statuto o nell'atto costitutivo.

Articolo 5

1. Possono essere membri dell'organo di direzione soltanto persone fisiche.

2. Se le legislazioni degli Stati membri prevedono che possono essere membri dell'organo di vigilanza anche persone giuridiche, queste devono designare un rappresentante permanente, che deve soddisfare alle condizioni e agli obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo di vigilanza, fatta salva la responsabilità della persona giuridica da lui rappresentata.

Articolo 6

Nessuno può essere contemporaneamente membro dell'organo di direzione e membro dell'organo di vigilanza.

Articolo 7

I membri dell'organo di direzione o dell'organo di vigilanza possono essere nominati soltanto per un periodo determinato, che non può essere superiore a sei anni. Essi sono rieleggibili.

Articolo 8

Gli organi di direzione o di vigilanza non possono stabilire le retribuzioni dei loro membri.

Articolo 9

1. I membri dell'organo di direzione non possono esercitare in un'altra impresa un'attività, subordinata o non, per conto proprio o per conto di terzi, senza l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

2. L'assemblea generale deve essere informata ogni anno delle autorizzazioni concesse.

3. Una persona fisica non può far parte dell'organo di vigilanza di più di dieci società.

Articolo 10

1. Ogni convenzione di cui la società sia parte e nella quale uno dei membri dell'organo di direzione o dell'organo di vigilanza abbia un interesse anche indiretto deve essere autorizzata almeno dall'organo di vigilanza.

2. Ogni membro dell'organo di direzione o di vigilanza che venga a conoscenza di un caso come quello di cui al paragrafo 1, deve informare almeno i due suddetti organi. Il membro interessato non può partecipare né alla deliberazione dell'organo di direzione sulla convenzione di cui trattasi, né alla deliberazione

dell'organo di vigilanza sulla concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

3. L'assemblea generale deve essere informata ogni anno delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

4. La mancanza dell'autorizzazione dell'organo di vigilanza o l'irregolarità della decisione di concedere l'autorizzazione è opponibile ai terzi soltanto se la società fornisce la prova che essi erano a conoscenza della mancanza di autorizzazione o dell'irregolarità della decisione o che, date le circostanze, non potevano ignorarla.

Articolo 11

1. L'organo di direzione deve presentare all'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, un rapporto sull'andamento degli affari della società.

2. L'organo di direzione deve presentare all'organo di vigilanza, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il progetto di bilancio annuale, nonché il progetto di relazione sulla gestione ai sensi degli articoli 2 e 43 della direttiva n. del⁽¹⁾.

3. L'organo di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento che l'organo di direzione gli fornisca una relazione speciale sugli affari della società o su alcuni di essi.

4. L'organo di vigilanza o un terzo dei membri di esso ha il diritto di ottenere dall'organo di direzione tutti i raggugli e documenti utili e di procedere alle necessarie verifiche. L'organo di vigilanza può delegare l'esercizio di tali poteri a uno o più membri o ad uno o più esperti.

5. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza delle relazioni, dei documenti e dei raggugli forniti dall'organo di direzione all'organo di vigilanza.

Articolo 12

1. L'autorizzazione dell'organo di vigilanza deve essere richiesta per le decisioni dell'organo di direzione riguardanti:

a) la chiusura o il trasferimento dell'impresa o di sezioni importanti dell'impresa,

b) limitazioni o ampliamenti importanti dell'attività dell'impresa,

c) modifiche importanti dell'organizzazione dell'impresa,

d) lo stabilimento di una cooperazione durevole con altre imprese o la cessazione di una tale cooperazione.

2. La legge o lo statuto possono subordinare altre operazioni all'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

3. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, sono applicabili ai terzi.

Articolo 13

1. I membri dell'organo di direzione possono essere revocati dall'organo di vigilanza.

2. I membri dell'organo di vigilanza possono essere revocati in qualunque momento dagli stessi organi o dalle stesse persone che li hanno nominati e con le stesse procedure. Tuttavia, i membri dell'organo di vigilanza nominati per cooptazione secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, possono essere revocati solo per giusta causa, mediante decisione giudiziaria in seguito a domanda dell'organo di vigilanza, dell'assemblea generale o dei rappresentanti dei lavoratori.

Articolo 14

1. Le legislazioni degli Stati membri disciplinano la responsabilità civile dei membri degli organi di direzione o di vigilanza, per garantire almeno il risarcimento del danno subito dalla società a causa di violazioni della legge o dell'atto costitutivo, nonché di altri atti colposi commessi dai membri di detti organi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. La responsabilità si estende solidalmente ed illimitatamente a ciascun membro dell'organo in questione. Tuttavia essi possono sottrarsi se dimostrano che nessuna colpa può essere loro imputata personalmente.

3. Le disposizioni dei paragrafi che precedono si applicano anche se le attribuzioni dell'organo sono ripartite tra i suoi membri.

4. L'autorizzazione data dall'organo di vigilanza non esclude la responsabilità civile dei membri dell'organo di direzione.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 28. 1. 1972.

5. Inoltre, il discarico, l'ordine o l'autorizzazione dati dall'assemblea generale non escludono la responsabilità civile né dei membri dell'organo di direzione, né di quelli dell'organo di vigilanza.

Articolo 15

1. L'azione sociale di responsabilità, fondata sul disposto dell'articolo 14, è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea generale.

2. Per questa deliberazione, né la legge né lo statuto possono prevedere una maggioranza superiore alla maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

Articolo 16

L'azione sociale di responsabilità fondata sul disposto dell'articolo 14 deve poter essere promossa anche in seguito a domanda di uno e più azionisti:

- a) che posseggano azioni per un valore nominale o per una parità contabile che gli Stati membri non possono fissare a più del 5 % del capitale sottoscritto,
- b) o che posseggano azioni per un valore nominale o per una parità contabile che gli Stati membri non possono fissare a più di 100 000 unità di conto. Tale importo potrà variare entro il limite massimo del 10 % in più per essere convertito in moneta nazionale.

Articolo 17

L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità fondata sul disposto dell'articolo 14 non può essere subordinato né dalla legge, né dallo statuto, né da una convenzione

- a) ad una deliberazione preventiva dell'assemblea generale o di un altro organo della società, oppure
- b) ad una decisione giudiziaria pregiudiziale che conosca degli atti colposi commessi da membri degli organi di direzione o di vigilanza, nonché della loro revoca e sostituzione.

Articolo 18

1. La rinuncia della società al diritto di esercitare l'azione sociale di responsabilità fondata sul disposto dell'articolo 14 non può risultare

a) dalla sola approvazione da parte dell'assemblea generale del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sono verificati gli atti pregiudizievoli,

b) né dal solo discarico dato dall'assemblea generale ai membri degli organi di direzione o di vigilanza relativamente a detto esercizio.

2. La rinuncia di cui sopra è subordinata almeno

- a) alla realizzazione degli atti pregiudizievoli;
- b) ad una espressa deliberazione dell'assemblea generale; questa deliberazione lascia impregiudicato il diritto conferito dall'articolo 16 ad uno o più azionisti che soddisfino alle condizioni di detto articolo, purché essi abbiano votato contro tale deliberazione o formulato una opposizione ad essa, iscritta nel verbale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ad ogni transazione sull'azione di responsabilità conclusa tra la società ed il membro di cui è stata messa in causa la responsabilità.

Articolo 19

1. L'azione sociale di responsabilità fondata sul disposto dell'articolo 14 può essere esercitata anche da un creditore che non riesca ad ottenere il pagamento dalla società debitrice.

2. La rinuncia e la transazione previste dall'articolo 18 sono prive di effetti sull'azione del creditore di cui al paragrafo precedente.

Articolo 20

1. Gli Stati membri disciplinano la responsabilità civile dei membri degli organi di direzione o di vigilanza, al fine di garantire il risarcimento del danno subito personalmente da un azionista o da un terzo a causa di violazioni della legge o dell'atto costitutivo, nonché per ogni altro atto colposo commesso dai membri di tali organi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, sono applicabili.

Articolo 21

Il termine per l'esercizio delle azioni di responsabilità di cui agli articoli 14, 19 e 20 non può essere inferiore a tre anni a decorrere dalla data in cui il fatto pregiudizievole si è verificato o, qualora sia stato dissimulato, dal momento della sua scoperta.

CAPITOLO III

Assemblea generale

Articolo 22

1. L'assemblea generale deve essere convocata almeno una volta all'anno.
2. Essa può essere convocata in qualsiasi momento almeno dall'organo di direzione.

Articolo 23

1. La convocazione dell'assemblea generale e la determinazione dell'ordine del giorno devono poter essere richiesti alla società anche da uno o più azionisti che soddisfino alle condizioni dell'articolo 16.
2. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, il tribunale competente deve pronunciare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

Articolo 24

1. Le legislazioni degli Stati membri possono prevedere che la convocazione dell'assemblea generale di una società le cui azioni sono tutte nominative possa farsi mediante lettera raccomandata. In tutti gli altri casi, la convocazione si fa mediante pubblicazione almeno sul bollettino nazionale della società designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva n. 68/151/CEE, del 9 marzo 1968.

2. La convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale e la sede della società;
- b) il luogo e la data della riunione;

- c) la natura dell'assemblea generale (ordinaria, straordinaria o speciale);
- d) se del caso, le formalità prescritte dallo statuto per la partecipazione all'assemblea generale e l'esercizio del diritto di voto;
- e) se del caso, le disposizioni statutarie secondo cui il mandatario dell'azionista deve essere scelto fra determinate categorie di persone;
- f) l'ordine del giorno;
- g) i testi delle proposte presentate per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il termine che intercorre fra la data dell'invio della prima convocazione mediante lettera raccomandata e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere di almeno due settimane; il termine che intercorre fra la data della prima pubblicazione della convocazione e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere di almeno un mese.

Articolo 25

1. L'iscrizione di uno o più nuovi argomenti all'ordine del giorno di un'assemblea generale già convocata può essere richiesta da uno o più azionisti che soddisfino alle condizioni dell'articolo 16.
2. Le richieste d'iscrizione di nuovi argomenti dall'ordine del giorno devono essere indirizzate alla società entro un termine di cinque giorni a decorrere dall'invio della prima convocazione dell'assemblea generale mediante lettera raccomandata o entro i dieci giorni successivi alla prima pubblicazione della convocazione dell'assemblea generale.
3. Gli argomenti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata richiesta a norma del paragrafo precedente devono essere comunicati o pubblicati nella stessa forma della convocazione, ed al più tardi rispettivamente cinque o dieci giorni prima della data della riunione.

Articolo 26

Ogni azionista che abbia adempiuto le formalità prescritte dalla legge o dall'atto costitutivo è autorizzato a partecipare all'assemblea generale.

Articolo 27

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale.

2. Lo statuto può limitare la scelta del mandatario a una o più categorie determinate di persone. Tuttavia ogni azionista deve poter designare come mandatario un altro azionista.

3. La procura deve essere scritta, rimessa alla società ed essere conservata da questa per almeno tre anni.

Articolo 28

1. Se alcuno si offre pubblicamente per sollecitare le procure degli azionisti e designare i loro mandatari, si applicano l'articolo 27 e le disposizioni seguenti:

- a) la procura è data soltanto per un'assemblea; ma vale anche per una seconda assemblea avente lo stesso ordine del giorno;
- b) la procura è revocabile;
- c) tutti gli azionisti il cui nome e il cui domicilio siano noti debbono essere invitati per iscritto a dare la loro procura;
- d) la domanda di procura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - aa) l'ordine del giorno dell'assemblea,
 - bb) i resti delle proposte presentate per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno,
 - cc) la menzione che i documenti di cui all'articolo 30 sono a disposizione dell'azionista che ne faccia richiesta,
 - dd) la domanda di istruzioni per l'esercizio del diritto di voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno,
 - ee) l'indicazione del senso nel quale il mandatario eserciterà il suo diritto di voto qualora l'azionista non abbia impartito alcuna istruzione;
- e) il diritto di voto deve essere esercitato secondo le istruzioni dell'azionista o, qualora queste non siano state impartite, secondo le indicazioni fornite all'azionista;
- f) il mandatario può non tener conto delle istruzioni dell'azionista o delle indicazioni fornitegli qualora si presentino circostanze che non erano note al momento dell'invio delle istruzioni o della domanda di procura e qualora si corra il rischio,

in caso contrario, di compromettere gli interessi di detto azionista;

- g) quando il diritto di voto è stato esercitato in un senso contrario alle istruzioni dell'azionista od alle indicazioni fornitegli, il mandatario deve informarne senza indugio l'azionista e dargliene spiegazione.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano al caso in cui la società chieda una procura all'azionista e designi il mandatario di quest'ultimo.

Articolo 29

Per ogni assemblea generale viene compilato, prima delle deliberazioni, un elenco dei presenti che deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a) il nome ed il domicilio degli azionisti presenti;
- b) il nome ed il domicilio degli azionisti rappresentati nonché dei loro mandatari;
- c) il numero, la categoria, il valore nominale o la parità contabile, nonché il diritto di voto delle azioni per ogni azionista presente o rappresentato.

Articolo 30

1. I documenti relativi al bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del⁽¹⁾ e la relazione delle persone incaricate del controllo dei conti (articolo 60 della presente direttiva) debbono essere tenuti a disposizione di ogni azionista al più tardi a partire dalla data dell'invio o della pubblicazione della convocazione dell'assemblea generale chiamata ad esaminare od approvare il bilancio annuale ed a deliberare sulla destinazione dei risultati dell'esercizio.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea generale, quando questa sia chiamata a pronunziarsi.

Articolo 31

1. Ogni azionista che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere informazioni veritiere sull'andamento della società, se

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 28. 1. 1972.

queste sono necessarie per un'obiettiva valutazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. L'organo di direzione è tenuto a fornire tali informazioni.

3. Un'informazione può essere negata soltanto

a) se rischia di causare pregiudizio non trascurabile alla società,

b) o se è incompatibile con un obbligo al segreto previsto dalla legge.

4. I tribunali sono competenti a conoscere delle controversie relative alla giustificazione del rifiuto di un'informazione.

Articolo 32

1. L'assemblea generale non può deliberare su argomenti che non figurano all'ordine del giorno.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile quando tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati all'assemblea generale e nessuno di essi fa iscrivere a verbale obiezioni nei confronti della deliberazione.

3. Inoltre, gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle decisioni concernenti:

a) la revoca dei membri degli organi di direzione o di vigilanza, nonché delle persone incaricate della revisione dei conti, purché la loro sostituzione sia decisa nella stessa riunione dell'assemblea generale;

b) l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi di direzione o di vigilanza, purché il bilancio annuale sia stato oggetto di discussione o di delibera nella stessa riunione dell'assemblea generale;

c) la convocazione di una nuova assemblea.

Articolo 33

1. Il diritto di voto dell'azionista è proporzionale alla quota di capitale sottoscritto rappresentato dall'azione.

2. In deroga al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri possono autorizzare l'atto costitutivo ad ammettere:

a) una limitazione o un'esclusione dal diritto di voto per azioni che attribuiscono vantaggi speciali;

b) una limitazione del numero dei voti per azioni attribuite ad uno stesso azionista, **sempreché tale** limitazione si applichi almeno a tutti gli azionisti della stessa categoria.

3. In nessun caso il diritto di voto può essere esercitato finché non sia stato effettuato il versamento richiamato dalla società.

Articolo 34

Un azionista od il suo rappresentante non può esercitare il diritto di voto attribuito alle proprie azioni o ad azioni appartenenti a terzi quando la deliberazione dell'assemblea abbia come oggetto:

a) il discarico di detto azionista;

b) i diritti che la società può far valere contro detto azionista;

c) la liberazione di detto azionista dagli obblighi verso la società;

d) l'autorizzazione di contratti conclusi tra la società e detto azionista.

Articolo 35

Sono nulle le convenzioni in virtù delle quali un azionista si impegna a votare:

a) seguendo sempre le istruzioni della società o di uno dei suoi organi;

b) ovvero approvando sempre le proposte fatte da questi;

c) ovvero esercitando il diritto di voto in un senso determinato o, al contrario, astenendosi in contropartita di vantaggi speciali.

Articolo 36

1. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati, salvo che la legge o lo statuto richieda una maggioranza più elevata o altre condizioni.

2. Il paragrafo precedente non si applica alle nomine dei membri degli organi di direzione o di vigilanza e delle persone incaricate della revisione dei conti della società.

Articolo 37

1. Per ogni modifica dell'atto costitutivo è necessaria una deliberazione dell'assemblea generale.
2. Tuttavia, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere che l'assemblea generale possa autorizzare un altro organo della società a modificare l'atto costitutivo a condizione che tale modifica
 - a) sia effettuata soltanto in esecuzione di una deliberazione già presa dall'assemblea generale;
 - b) sia imposta da un'autorità amministrativa la cui autorizzazione è necessaria per la validità delle modifiche dell'atto costitutivo;
 - c) o tenda semplicemente a mettere in concordanza l'atto costitutivo con disposizioni imperative della legge.

Articolo 38

Il testo integrale della modifica dell'atto costitutivo su cui l'assemblea è chiamata a pronunciarsi deve figurare nella convocazione a detta riunione.

Articolo 39

1. Per le deliberazioni dell'assemblea generale concernenti una modifica dell'atto costitutivo è richiesta una maggioranza che non può essere inferiore ai $\frac{2}{3}$ dei voti relativi ai titoli rappresentati in assemblea ovvero del capitale sottoscritto rappresentato.
2. Tuttavia, quando le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che l'assemblea generale può deliberare validamente solo se è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto, per le deliberazioni concernenti una modifica dell'atto costitutivo è richiesta una maggioranza che non può essere inferiore a quella prevista dall'articolo 36.
3. Per le deliberazioni dell'assemblea generale che comportano un aumento degli obblighi degli azionisti è richiesta in ogni caso l'approvazione di tutti gli azionisti interessati.

Articolo 40

1. Se esistono diverse categorie di azioni, la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale è subordinata ad un voto separato per ciascuna categoria, almeno nel caso in cui la deliberazione rechi pregiudizio a chi detiene azioni di tali categorie.
2. Si applica l'articolo 39.

Articolo 41

1. Deve essere redatto un verbale di ogni riunione dell'assemblea generale.
2. Il verbale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) il luogo e la data della riunione;
 - b) il soggetto delle deliberazioni;
 - c) il risultato delle votazioni;
 - d) le eventuali obiezioni di un azionista nei confronti di una deliberazione.
3. Al verbale debbono essere allegati:
 - a) l'elenco dei presenti;
 - b) i documenti relativi alla convocazione dell'assemblea generale.
4. Il verbale e i documenti allegati devono essere tenuti almeno a disposizione degli azionisti e conservati per almeno tre anni.

Articolo 42

Gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede, ogni deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile qualora:

- a) l'assemblea generale non sia stata convocata in conformità dell'articolo 24, paragrafi 1, 2, lettere b) e d) nonché paragrafo 3;
- b) l'oggetto della deliberazione non sia stato comunicato e pubblicato in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera f), o dell'articolo 25, paragrafo 3, fatto salvo il disposto dell'articolo 32, paragrafo 2 o 3;
- c) un azionista non sia stato ammesso alla deliberazione in conformità dell'articolo 26;
- d) un azionista non abbia potuto prendere conoscenza di un documento, contrariamente al disposto dell'articolo 30 o abbia ricevuto un rifiuto alla sua richiesta di informazioni, contrariamente al disposto dell'articolo 31;
- e) all'atto della deliberazione, le disposizioni degli articoli 33 e 34 sull'esercizio del diritto di voto siano state violate ed il risultato della votazione sia stato influenzato in modo determinante da tale fatto;
- f) non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta dagli articoli 36 o 39.

Articolo 43

L'azione di nullità o di annullamento previsto dall'articolo 42 può essere proposta almeno

- a) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera a), da ogni azionista che non sia stato presente o rappresentato all'assemblea generale;
- b) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera b), da ogni azionista, a meno che sia stato presente o rappresentato all'assemblea generale e non abbia fatto iscrivere a verbale obiezioni nei confronti della deliberazione;
- c) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera c), da ogni azionista che non sia stato ammesso a partecipare all'assemblea generale;
- d) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera d), da ogni azionista che non abbia potuto prendere conoscenza di un documento o al quale siano state rifiutate le informazioni richieste;
- e) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera e), da ogni azionista che sia stato escluso dal voto o che contesti la partecipazione di un altro azionista al voto;
- f) nel caso previsto dall'articolo 42, lettera f), da ogni azionista.

Articolo 44

L'azione di nullità o di annullamento deve essere proposta in un termine che gli Stati membri non possono fissare a meno di 3 mesi ed a più di un anno, a decorrere dal momento in cui la deliberazione dell'assemblea generale è divenuta opponibile a colui che fa valere la nullità o l'annullamento.

Articolo 45

L'annullamento della deliberazione dell'assemblea generale non può più aver luogo se detta deliberazione è stata sostituita con un'altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo. Il giudice competente deve poter accordare a tal fine un termine alla società.

Articolo 46

L'opponibilità ai terzi di una sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea generale è disciplinata dall'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968.

Articolo 47

Se le legislazioni degli Stati membri prevedono assemblee speciali per i portatori di azioni di determinate categorie, si applicano a tali assemblee ed alle relative deliberazioni le disposizioni del capitolo III.

CAPITOLO IV

Approvazione e controllo dei conti annuali*Articolo 48*

1. Il bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. del⁽¹⁾ è approvato dall'assemblea generale.

2. Tuttavia, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere che il bilancio annuale sia approvato non dall'assemblea generale ma dall'organo di direzione e dall'organo di vigilanza, salvo se i due organi decidono diversamente o non pervengano ad un accordo.

Articolo 49

1. Il cinque per cento dei risultati dell'esercizio, diminuiti eventualmente delle perdite anteriori, deve essere destinato alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il dieci per cento del capitale sottoscritto.

2. La riserva legale, sempreché non superi l'importo indicato al paragrafo precedente, può essere impiegata soltanto per la compensazione delle perdite, ed esclusivamente se le altre riserve non siano sufficienti a tal fine.

Articolo 50

1. L'assemblea generale delibera sulla destinazione dei risultati dell'esercizio, eventualmente diminuiti delle perdite anteriori.

2. Tuttavia, l'atto costitutivo può indicare norme per la ripartizione, al massimo, del cinquanta per cento dei risultati di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

1. Una o più persone debbono essere incaricate della revisione dei conti della società.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 28. 1. 1972.

2. La revisione si esercita almeno sul bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva del Consiglio n. del⁽¹⁾, nonché sulla relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 43 della suddetta direttiva.

Articolo 52

Possono essere incaricate della revisione dei conti della società soltanto persone indipendenti e designate o abilitate da un'autorità giudiziaria od amministrativa.

Articolo 53

1. La revisione dei conti non deve in nessun caso essere esercitata da persone che facciano parte o abbiano fatto parte da meno di tre anni dell'organo di direzione o di vigilanza o del personale della società controllata.

2. Inoltre, la revisione dei conti non deve in nessun caso essere esercitata da società di cui i soci, i membri dell'organo di direzione o di vigilanza o i rappresentanti legali facciano parte o abbiano fatto parte da meno di tre anni dell'organo di direzione o di vigilanza o del personale della società controllata.

Articolo 54

1. Per almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, le persone che abbiano esercitato la revisione dei conti non debbono in nessun caso far parte dell'organo di direzione, né dell'organo di vigilanza, né del personale della società controllata.

2. Inoltre, per almeno un triennio dalla cessazione delle loro funzioni, i soci, i membri dell'organo di direzione o di vigilanza o i rappresentanti legali delle società che hanno esercitato la revisione dei conti non debbono in nessun caso far parte dell'organo di direzione o di vigilanza né del personale della società controllata.

Articolo 55

1. Le persone che debbono esercitare la revisione dei conti sono nominate dall'assemblea generale. Tuttavia, la direttiva lascia impregiudicate le norme delle legislazioni degli Stati membri relative alla nomina delle suddette persone all'atto della costituzione della società.

⁽¹⁾ GU n. C 7 del 28. 1. 1972.

2. Se la nomina da parte dell'assemblea generale non è stata effettuata a tempo debito o una delle persone nominate non può adempiere alle sue funzioni, l'organo di direzione, l'organo di vigilanza o qualsiasi azionista debbono poter chiedere al tribunale di designare la o le persone incaricate della revisione dei conti.

3. Inoltre, il tribunale deve poter revocare per giusta causa una delle persone nominate dall'assemblea generale per esercitare la revisione dei conti e designare a tal fine un'altra persona, se la domanda è formulata dall'organo di direzione, dall'organo di vigilanza o da uno o più azionisti che soddisfino alle condizioni dell'articolo 16.

La richiesta di cui sopra deve essere presentata entro il termine di due settimane a decorrere dalla data della nomina da parte dell'assemblea generale.

Articolo 56

Le persone che debbono esercitare la revisione dei conti possono essere nominate soltanto per un periodo determinato, che non può essere inferiore a tre e superiore a sei anni. Esse sono rieleggibili.

Articolo 57

1. La retribuzione delle persone nominate dall'assemblea generale per l'esercizio della revisione dei conti deve essere determinata prima dell'inizio e per l'intero periodo di durata delle loro funzioni.

2. Oltre alla retribuzione stabilita ai sensi del paragrafo 1, non possono essere accordati alle persone indicate altri compensi o vantaggi connessi all'esercizio della revisione dei conti.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano alle persone designate dal tribunale per esercitare la revisione dei conti.

Articolo 58

1. Le persone nominate per esercitare la revisione dei conti debbono almeno esaminare se il bilancio annuale ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. . . . del e la relazione sulla gestione ai sensi

dell'articolo 43 della suddetta direttiva sono conformi alla legge ed all'atto costitutivo.

2. Se non vi sono riserve, le persone incaricate della revisione devono darne attestazione sul bilancio annuale; in caso contrario, l'attestazione deve essere accompagnata da riserve o essere rifiutata.

Articolo 59

Le persone incaricate della revisione dei conti hanno il diritto di ottenere dalla società tutti i raggugli e documenti utili e di procedere alle necessarie verifiche.

Articolo 60

Le persone incaricate della revisione dei conti redigono una relazione dettagliata sul risultato della loro missione. Detta relazione deve almeno:

- a) indicare se sono state rispettate le prescrizioni dell'articolo 58, paragrafo 1;
- b) contenere le eventuali osservazioni in ordine alle violazioni della legge o dell'atto costitutivo accertate nella contabilità, nel bilancio annuale o nella relazione sulla gestione;
- c) contenere le eventuali osservazioni sui fatti accertati che rappresentano un grave pericolo per la situazione finanziaria della società;
- c) contenere il testo integrale dell'attestazione a norma delle disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 2. Se sono state formulate riserve o se l'attestazione è stata rifiutata, ne devono essere indicati i motivi.

Articolo 61

Le persone incaricate della revisione dei conti non possono essere revocate dall'assemblea generale prima della scadenza del mandato, senza giusta causa.

Articolo 62

Le disposizioni degli articoli 14-21 della presente direttiva sono applicabili alla responsabilità civile delle persone incaricate della revisione dei conti, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalla società, da un azionista o da un terzo per atti colposi commessi dalle suddette persone nell'adempimento della loro missione.

Articolo 63

1. Gli Stati membri garantiscono che, fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede, ogni decisione dell'organo competente sull'approvazione del bilancio annuale è nulla od annullabile se:

- a) il bilancio annuale non è stato controllato in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1;
- b) l'attestazione del bilancio annuale è stata rifiutata in conformità dell'articolo 58, paragrafo 2;
- c) il bilancio annuale non è stato controllato da una persona designata o abilitata a norma dell'articolo 52;
- d) il bilancio annuale è stato controllato da una persona che, in conformità dell'articolo 53, non dovrebbe essere incaricata di tale controllo o che è stata revocata dal tribunale a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, o dall'assemblea generale a norma dell'articolo 61;
- e) il bilancio è stato controllato da una persona che non è stata nominata dall'assemblea generale in conformità dell'articolo 55, paragrafo 1, né designata dal tribunale a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 o 3.

2. L'azione di nullità o di annullamento può essere esercitata almeno da ogni azionista.

3. Le disposizioni degli articoli 44-46 sono applicabili.

CAPITOLO V

Disposizioni generali

Articolo 64

1. Gli Stati membri mettono in vigore, entro un periodo di diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, le modifiche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le modifiche delle legislazioni di cui al paragrafo 1 si applichino alle società esistenti alla data dell'entrata in vigore di tali modifiche entro un termine di diciotto mesi dalla data suddetta.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per informazione, i testi dei progetti legislativi e regolamentari, nonché le relative motivazioni, riguardanti la materia disciplinata dalla presente direttiva. Questa comunicazione dovrà farsi al più tardi 6 mesi prima

della data prevista per l'entrata in vigore del progetto.

Articolo 65

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al contenuto, al controllo ed alla diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da società ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del trattato

Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa al contenuto del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da Stati o dai rispettivi enti locali

(Presentati dalla Commissione al Consiglio il 5 ottobre 1972)

I

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al contenuto, al controllo ed alla diffusione del prospetto da pubblicare all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori di titoli emessi da società ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3 g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'ampliamento, alle dimensioni della Comunità, dell'area economica nella quale le imprese devono svolgere la loro attività implica un corrispondente ampliamento delle loro necessità di finanziamento, nonché dei mercati finanziari cui le imprese devono ricorrere per soddisfare tale fabbisogno; che l'ammettere alle borse di più Stati membri valori mobiliari emessi dalle società e da altre persone giuridiche di diritto pubblico e privato costituisce un importante modo di accesso a detti mercati finanziari; che inoltre, nel quadro della liberalizzazione dei movimenti di capitali, sono state eliminate le restrizioni di cambio all'acquisto di valori mobiliari negoziati in una borsa di un altro Stato membro;

considerando che, ai fini della tutela degli interessi dei soci e dei terzi investitori al cui risparmio si fa ricorso, nella maggior parte degli Stati membri si prescrive alle imprese che ricorrono pubblicamente al risparmio garanzie da presentare talvolta già al momento dell'emissione di valori mobiliari, e in ogni caso all'atto della loro ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa; che queste garanzie sono motivate dall'esigenza di informazioni adeguate e il più possibile attendibili riguardanti in particolare la situazione finanziaria dell'impresa che emette i titoli e le caratteristiche dei valori di cui si richiede l'ammissione in borsa; che la forma nella quale tali informazioni sono richieste è solitamente quella della pubblicazione di un prospetto;

considerando tuttavia che le garanzie richieste si differenziano da un paese all'altro, per quanto riguarda sia il contenuto e la presentazione del prospetto sia l'efficacia, le modalità ed il momento del controllo dell'adeguatezza e della sufficienza dell'informazione fornita; che queste disparità hanno l'effetto non solo di rendere più difficile alle imprese l'ammissione alle borse di più Stati membri ma anche d'intralciare ai risparmiatori residenti in un determinato Stato membro l'acquisto di valori quotati nelle borse degli altri Stati membri e pertanto di rendere difficoltoso il finanziamento delle imprese e gli investimenti dei risparmiatori in tutta la Comunità;